

Rassegna Stampa

di Lunedì 6 luglio 2026



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1+15	Corriere della Sera	06/07/2026	<i>Il cavalcavia che divide l'Italia dei treni (R.Frignani)</i>	3
Rubrica Altre professioni				
13	Il Sole 24 Ore	06/07/2026	<i>Nuova sfida per l'architettura: come riuscire a trattenere talenti (P.Pierotti)</i>	6
13	Il Sole 24 Ore	06/07/2026	<i>Panci: la professione va valorizzata anche all'interno delle societa'</i>	7
Rubrica Professionisti				
12	Il Sole 24 Ore	06/07/2026	<i>Equo compenso, bandi pubblici monitorati</i>	8
10	Italia Oggi Sette	06/07/2026	<i>Stock option, norme al riordino (F.Leone/A.Vitelli)</i>	9
11	Italia Oggi Sette	06/07/2026	<i>Stp, la rivalutazione non e' persa (A.Felicioni)</i>	11



FIRENZE, DA OGGI I TAGLI

Il cavalcavia che divide l'Italia dei treni

di **Rinaldo Frignani**

A Firenze treni deviati in altre stazioni, o del tutto cancellati, per la sostituzione del cavalcavia stradale sotto cui passano i binari. Trenitalia attiverà un servizio sostitutivo con autobus, ma il disagio per chi viaggia sarà grande.

a pagina 15

Treni, un cavalcavia divide l'Italia in due

Cantiere di Firenze, i disagi fino a venerdì. Navette e linee alternative per l'Alta velocità

Domande e risposte

Rinaldo Frignani

1 Quanto dureranno i lavori al nodo di Firenze per la sostituzione di Ponte al Pino?

Il cantiere è stato aperto ieri sera alle 23 e sarà attivo fino alle 4 di venerdì prossimo per un intervento di manutenzione programmata con la sospensione della circolazione ferroviaria fra le stazioni cittadine di Campo di Marte e Santa Maria Novella, «con effetti sui collegamenti nazionali». Altri lavori scatteranno nello stesso tratto dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio, mentre fra il 10 e il 28 agosto sono previste interruzioni sulla tratta Firenze-Roma e anche sulla Milano-Genova e sulla Milano-Venezia con deviazioni e nuovi tempi

di percorrenza.

2 Quali saranno per i viaggiatori le conseguenze del cantiere a Firenze?

I lavori interesseranno un tratto della linea ferroviaria all'interno del centro urbano di Firenze. Trenitalia ha annunciato «cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, con modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate» per i treni dell'Alta velocità. È stato previsto «un servizio navetta con bus fra le due stazioni, in collegamento con alcune Freccie». Italo garantisce invece il servizio passando per la linea Tirrenica, altrimenti su Firenze ci saranno solo treni in partenza e in arrivo in città. Non sono previste navette.

3 Sono già stati stimati i ritardi dei treni collegati a questo intervento?

Trenitalia ha spiegato che «per i treni Roma-Milano, che vengono deviati via Tirrenica, sono previsti aumenti dei

tempi di viaggio fino a 180 minuti». Nel dettaglio gli «allungamenti dei tempi di viaggio», come vengono definiti dall'azienda di trasporto in quanto compresi nel biglietto, sul collegamento Roma-Milano con la navetta bus sarà di 4 ore e 40 minuti, ovvero un'ora in più rispetto all'orario di percorrenza abituale. Via Tirrenica, invece, di 5.50-6 ore, ovvero due ore in più.

4 Quali sono le soluzioni alternative offerte ai viaggiatori?

La prima, come detto, è la Tirrenica — dunque utilizzata anche da Italo — la linea che percorre il tratto Roma-Civitavecchia, quindi Grosseto, Pisa e poi si ricongiunge con quella normale a Firenze. La seconda è quella con la navetta messa a disposizione a Firenze. La terza opzione riguarda invece chi parte dal capoluogo toscano da Campo di Marte verso sud, senza modifiche di orari e tempi di viaggio, e allo stesso modo da Santa Ma-



ria Novella verso nord.

5 Come è organizzato il sistema di navette a Firenze?

Ad attendere ogni treno ad Alta velocità ci saranno sei navette bus con la scorta della polizia municipale. Si stima che per il trasbordo passeggeri e bagagli a Campo di Marte e la salita sul treno a Santa Maria Novella per proseguire il viaggio, compreso poi il tra-

sferimento in città — che dovrebbe richiedere pochi minuti — sia necessaria un'ora, al massimo un'ora e mezzo.

6 L'offerta di treni rimane la stessa?

No, sia per Trenitalia sia per Italo è stata ridotta del 50 per cento. Nel primo caso la lunga percorrenza sarà garantita attraverso la linea Tirrenica, sulla quale saranno instradati due treni ogni ora della tratta Roma-Milano/Torino. Più quattro treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Santa Maria Novella e collegamenti verso il Nord (Milano, Brescia, Bolzano e Venezia), nonché tre treni ogni ora con origine o destinazione Firenze Campo di Marte e collegamenti verso il Sud (Roma, Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Bari e Taranto).

7 Cambia qualcosa per i biglietti?

Per i collegamenti interessati dai lavori gli incrementi dei tempi di viaggio sono già inseriti nei sistemi di vendita al momento della prenotazione e dell'acquisto. E i tagliandi sono validi anche per le navette bus.

8 Cosa accade agli Intercity e agli EuroCity?

Subiranno — spiega ancora Trenitalia — «limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi, allungamenti di percorrenza e modifiche di fermate». Nello specifico, nel caso degli Eurocity i disagi saranno molto limitati perché sono pochi i collegamenti nell'offerta ordinaria, mentre sugli Intercity — fra i quali anche alcuni che passano per Roma e Napoli, oltre al Firenze-Perugia-Foligno e al Firenze-Faenza — è stata preferita la via Tirrenica, come accade già normalmente per alcune tratte. Sui regionali il Comune di Firenze ha invece rinforzato la parte del trasporto pubblico locale. Le linee interessate sono Firenze-Pisa-Livorno-Piombino/Grosseto; Firenze-Perugia/Foligno; Firenze-Viareggio-La Spezia-Borgo Val Di Taro; Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio; Arezzo-Montevan-

chi-Prato-Montecatini, Firenze-Borgo San Lorenzo e Firenze-Empoli-Siena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partono i lavori nel nodo ferroviario di Firenze, la sostituzione del cavalcavia stradale Ponte al Pino «non più rinviabile», ha detto il governatore toscano Eugenio Giani. Da ieri sera alla notte del 10 luglio, sono previsti infatti ritardi e cancellazioni di cui parla apertamente lo stesso gruppo Trenitalia, annunciando ripercussioni. Ci vorranno circa 6 ore per Roma-Milano, deviata sulla linea Tirrenica, e poi a cascata limitazioni di percorso e variazioni sulle ramificazioni dell'Alta velocità e regionali. Attese e incertezze, quindi, che seguono le difficoltà già affrontate da pendolari e viaggiatori negli ultimi tempi: guasti, sabotaggi, e poi il tema dei lavori sulla rete che sono costati il posto all'ormai ex ad Stefano

Donnarumma, al quale il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha chiesto un passo indietro. Nei prossimi giorni, l'offerta ferroviaria sarà rimodulata con una riduzione di circa il 50% dei treni programmati nel nodo di Firenze, spiega Trenitalia, aggiungendo che la circolazione dei treni a lunga percorrenza sarà garantita attraverso la linea Tirrenica. Le tempistiche dilata- te, dice il gruppo, sono state comunicate in anticipo. Dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, poi, seconda interruzione per completare l'opera. Interventi estivi riguarderanno anche le linee Milano-Genova, Milano-Venezia e Firenze-Roma, quest'ultima in particolare tra il 10 e il 28 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





Il cantiere e i disagi

Che cosa succede

L'intervento si è reso necessario per la rimozione del vecchio «Ponte al Pino», nel nodo ferroviario di Firenze, e la sostituzione con un nuovo cavalcavia. Sono previste due fasi



2.000 tonnellate

Il peso della gru utilizzata (con una capacità di sollevamento fino a 1.600 tonnellate), tra le più grandi impiegate in Europa



I lavori



PRIMA FASE

È quella dedicata alla «svara» del vecchio ponte. È programmata dalle ore 23 di domenica 5 luglio alle ore 4 di venerdì 10 luglio



SECONDA FASE

In questa finestra temporale è previsto il varo del nuovo ponte. È programmata dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio

Nella foto in basso Il ponte al Pino



Che cosa comporta

In entrambe le fasi sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sulla circolazione locale

Treni a lunga percorrenza



Per i treni Roma-Milano, che vengono deviati lungo la «via Tirrenica», sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a tre ore



I treni **Alta Velocità** subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate



Alcuni treni **Intercity ed Eurocity** subiscono limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi, allungamenti di percorrenza e modifiche di fermate



Previsto un servizio **navetta con bus** tra Firenze Campo di Marte e Firenze Santa Maria Novella in collegamento con alcune Freccie

Corriere della Sera



Nuova sfida per l'architettura: come riuscire a trattenere talenti

Il quadro. I titolari degli studi cercano collaboratori che, oltre a competenze tecniche, abbiano qualità umane ed esperienze internazionali. Ma sulla crescita pesano il mercato frammentato e i compensi bassi

Pagina a cura di
Paola Pierotti

L'architettura italiana ha una tradizione progettuale e competenze riconosciute, ma opera in un mercato frammentato, competitivo al ribasso e spesso incapace di valorizzare le competenze che produce. Il risultato? Una professione che continua ad attirare talento, ma fatica a trattenerlo, remunerarlo e organizzarlo in strutture capaci di competere. In questo scenario anche gli studi di architettura stanno ridefinendo le priorità nella ricerca dei collaboratori: le competenze tecniche e digitali restano necessarie, ma contano l'esperienza internazionale, la capacità di lavorare in gruppi eterogenei, l'attitudine a interpretare processi complessi, la sensibilità e l'etica.

Tra gli studi che hanno scelto di non trasformare la crescita dimensionale in un obiettivo in sé, Piuarch, che ha appena compiuto 30 anni, mantiene una struttura di circa 40 collaboratori, puntando su un gruppo contenuto, coinvolto e informato sui progetti. «L'eterogeneità è un punto di forza, cerchiamo profili con esperienze o competenze che possano dialogare e integrarsi. Molto spesso esperienze all'estero, la conoscenza delle lingue, interessi trasversali, percorsi multidiscipli-

nari accendono l'interesse sulle persone», raccontano Francesco Fresa e Monica Tricario, soci dello studio.

Come accade nel mondo dell'ingegneria (si veda Il Sole 24 Ore del 25 maggio), anche per le società di architettura il nodo non è soltanto trovare competenze, ma trattenerle e farle crescere. «Le specializzazioni restano fondamentali – osserva Andrea Schiattarella, Ceo di Schiattarella Associati –, ma sono rari i progettisti capaci di interpretare la complessità. Lavorando su rigenerazione urbana, sviluppo territoriale e architettura in contesti internazionali cerchiamo professionisti in grado di connettere discipline diverse e muoversi tra scale e culture differenti. In un mercato sempre più standardizzato, ciò che conta per noi è la capacità di tradurre la complessità delle trasformazioni urbane in progetti che generino valore nel tempo».

Next-A, studio che conta una cinquantina di professionisti, orienta la ricerca anche sul profilo caratteriale e motivazionale, con attenzione alla complementarità dei saperi e al lavoro di équipe. «In tempi recenti – racconta Giuseppe Losurdo, socio dello studio – abbiamo innestato dall'esterno tecnici con una seniority soprattutto nei settori della direzione lavori e del coordinamento sicurezza. Nell'ambito della progettazione stiamo perfezionan-

do i servizi offerti in ambito Bim (Building information modeling, è un approccio digitale per progettare edifici, ndr) e della sostenibilità, puntando sulla formazione interna certificata».

Il tema della responsabilità è centrale anche per Vittorio Grassi. «Quando un committente affida a un architetto la progettazione di un edificio non affida soltanto un incarico tecnico: affida una visione, un investimento, spesso una parte importante della propria vita o della propria attività. Per questo il nostro lavoro si fonda prima di tutto su un rapporto fiduciario». Anche per Grassi, le competenze tecniche non esauriscono l'identikit del collaboratore ideale: servono «persone cu-

riose e appassionate, capaci di mettersi continuamente in discussione e di imparare», ma soprattutto qualità umane: «Onestà, sincerità, senso di responsabilità e affidabilità».

Lo spaccato degli studi più grandi va combinato con il mondo delle realtà più piccole, descritto dall'analisi di Mark Cannata e Antonio Stornello, cofondatori di Max, con sede a Modica, formazione presso l'Architectural Association di Londra ed esperienza tra Italia, Regno Unito e Nuova Zelanda. Il loro sguardo sposta il tema dalle competenze richieste al sistema che dovrebbe formarle e valorizzarle. «Le facoltà italiane di architettura producono laureati con una cultura storica e critica straordinariamente ampia. Ma la formazione enciclopedica tende a lasciare lacune su ciò che riguarda l'esercizio concreto della professione: redigere un progetto esecutivo, gestire un cantiere, negoziare una parcella, capire un contratto professionale». Il punto, secondo Cannata e Stornello, è che il mestiere dell'architetto in Italia si è progressivamente spostato dal progetto alla gestione dell'adempimento. «In Italia troppo spesso l'architetto ha smesso di essere principalmente un progettista. È diventato, per necessità operativa, un esperto di procedure, un navigatore di vincoli, un produttore di documentazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sguardo critico sulla formazione accademica: lascia lacune su aspetti concreti del lavoro



159329-IT001Q



Panci: la professione va valorizzata anche all'interno delle società

Il colloquio

Parla il presidente

In Italia gli architetti sono tanti (circa 150mila iscritti all'Albo). Hanno redditi medi inferiori a quelli dei colleghi tedeschi o britannici, ad esempio. E sono sparsi in un sistema frammentato, fatto soprattutto di studi piccoli o individuali.

Ma «negli ultimi anni qualcosa sta cambiando anche per gli studi medio-piccoli», osserva Alessandro Panci, neopresidente del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc). «I tempi di realizzazione delle opere pubbliche – spiega – sono diventati più brevi, come si è visto con il Pnrr, e anche il Piano Casa potrà avere ricadute in questa direzione. È presumibile che si vada verso un modello in cui progettazione e realizzazione dovranno procedere più rapidamente».

A cambiare è anche il livello di competenze richiesto. «Nei bandi di gara oggi si chiede sempre più spesso il fatturato, sulla scia di una lettura che tende a considerarci operatori economici prima ancora che professionisti. E il punto è far comprendere chi è il professionista e perché svolge un'attività di pubblica utilità».

Digitale, sostenibilità, gestione dei processi, coordinamento interdisciplinare e capacità relazionali non sono più competenze accessorie. «Le richieste aumentano perché aumenta la complessità degli interventi; in molti casi gli studi si coordinano con figure specialistiche ester-

ne, in altri tendono a inserire competenze interne». E qui si apre il tema dell'organizzazione. «La preoccupazione non riguarda semplicemente il fatto che gli studi diventino più grandi o più piccoli. Il tema è che stanno cambiando forma. Si è passati da strutture professionali, fondate sull'iscrizione all'Ordine, sulle norme deontologiche e sugli obblighi formativi, a modelli societari nei quali rischia di prevalere l'aspetto imprenditoriale». La trasformazione va governata: «Il sistema ordinistico deve garantire che il ruolo del professionista resti riconosciuto, anche in forme societarie nuove».



ALESSANDRO PANCİ

Dal 6 maggio è presidente nazionale degli architetti (Cnappc)

Molti studi in Italia vorrebbero strutturarsi, ma faticano a sostenere costi fissi e rigidità contrattuali. Il Pnrr ha portato lavoro e liquidità, ma quella fase potrebbe non essere stabile. «Non è detto che sarà così anche nei prossimi anni e le prime realtà a ridurre il personale potrebbero essere proprio le grandi società». La proposta? «Formule più flessibili, capaci di accompagnare le scelte dei singoli professionisti. Il punto è costruire strumenti che permettano agli studi di crescere, ai giovani di entrare nel mercato in modo più solido e alla professione di non perdere la propria identità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA





PSICOLOGI

Equo compenso, bandi pubblici monitorati

Monitoraggio a tappeto dei bandi pubblici, con l'obiettivo di segnalare quelli che violano le norme sull'equo compenso. È questa l'operazione avviata dall'associazione unitaria psicologi italiani (Aupi) sui bandi regionali. Il monitoraggio è appena iniziato ma i bandi analizzati finora – fanno sapere da Aupi – prevedono compensi tra i 25 e i 40 euro lordi l'ora, con punte verso il basso di 16 euro.

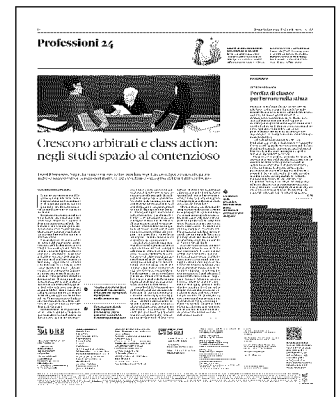
L'intenzione è quella di chiamare in causa gli Ordini professionali ogni volta che emergeranno possibili violazioni della legge.

La legge 49 del 2023 ha infatti previsto che ai professionisti debba essere corrisposto un compenso equo – vale a dire proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme ai compensi previsti dai decreti sui parametri – quando la prestazione è resa per banche e assicurazioni, grandi imprese o pubblica amministrazione.

Eppure, denuncia l'associazione, migliaia di professionisti, soprattutto giovani, sono ancora chiamati a svolgere attività delicate e ad alta responsabilità con retribuzioni troppo basse. A rendere ancora più critica la situazione è anche l'aumento della contribuzione previdenziale per i liberi professionisti, passata dal 10 al 20 per cento.

«Tutelare la professione significa tutelarne anche il valore economico e la dignità – afferma il segretario generale di Aupi, Ivan Iacob –. Non può esistere qualità dei servizi psicologici se il lavoro professionale viene sistematicamente svalutato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



A sei mesi dalla legge di bilancio la bozza del Correttivo Omnibus interviene su più fronti

Stock option, norme al riordino

Costi deducibili all'assegnazione del diritto o al pagamento

Pagina a cura
DI FRANCESCO LEONE
E ARCANGELO VITELLI

Stock option di nuovo sotto i riflettori. A sei mesi dalla Legge di Bilancio 2026, la bozza del Decreto correttivo c.d. "omnibus" si propone di intervenire su più fronti: equiparerebbe espressamente il trattamento dei soggetti Oic a quello dei soggetti Ias/Ifrs, chiarirebbe il limite quantitativo alla deduzione — commisurato alle opzioni effettivamente esercitate — e individuerrebbe nel trasferimento giuridico degli strumenti (e non nella c.d. grant date) il momento fiscalmente rilevante.

In un'unica mossa, la bozza di decreto unificherebbe infine nell'art. 95 Tuir anche la disciplina dei piani c.d. cash settled.

In un documento elaborato congiuntamente con l'Agenzia delle Entrate (provvedimento del 28 gennaio 2026) nell'ambito dei sistemi di gestione dei rischi fiscali (Tax control framework), l'Oic aveva già allineato il trattamento contabile nazionale dei piani di stock option ai principi Ias/Ifrs.

Con detto provvedimento, in particolare, si segnalava l'assenza di regole contabili direttamente applicabili ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali nonché di regole contabili analogamente estensibili. Si sopprimeva a tali carenze, consentendo ai soggetti Oic-adopter di adottare le regole previste per i soggetti IAS-adopter, ovvero seguire i criteri previsti nell'Ifrs 2, a condizione, tuttavia, che questi ultimi risultino coerenti con i principi generali dell'Oic 11 ("Fi-

nalità e postulati del bilancio d'esercizio").

Regole contabili. Nei piani equity settled la remunerazione avviene tramite l'assegnazione di strumenti di capitale: la società si impegna a trasferire azioni o diritti su azioni. Il costo imputato al conto economico durante il periodo di maturazione (vesting period) trova contropartita direttamente nel patrimonio netto, attraverso un'apposita riserva.

Il valore del beneficio è determinato alla data di assegnazione del diritto (grant date) e rimane fisso nel tempo: il fair value viene, in sostanza, "cristallizzato" e ri-

partito pro-rata lungo l'intero vesting period. Ne consegue che le variazioni successive del valore delle azioni non producono effetti contabili: il costo è certo e pre-determinato fin dall'origine. Al termine del vesting period, l'assegnazione delle azioni non genera ulteriori impatti sul conto economico, ma comporta soltanto una riclassificazione della riserva all'interno del patrimonio netto. Neppure il mancato esercizio delle opzioni modifica il costo già rilevato: esso rimane iscritto in bilancio senza rettifiche.

In presenza di piani destinati a dipendenti o amministratori di una società controllata, la controllante rileva un incremento del valore della partecipazione nella controllata, con contropartita diretta a patrimonio netto (riserva da stock option). La controllata, invece, iscrive a conto economico, tra i costi del personale, un onere pari al fair value delle opzioni, imputato pro rata temporis lungo il vesting period, con contropartita diretta a patrimonio netto (riserva da stock option).

Il meccanismo cambia nei piani cash settled: la società

non trasferisce azioni, ma si obbliga a corrispondere un importo in denaro parametrato al valore delle azioni sottostanti. Questa obbligazione genera l'iscrizione di una passività verso i benefi-

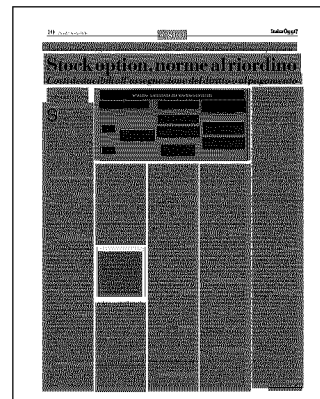
ciari. L'imputazione del costo lungo il vesting period segue logiche analoghe ai piani equity settled, ma con una differenza sostanziale: la passività deve essere rivalutata continuamente, riflettendo le variazioni del valore delle azioni fino al momento del pagamento.

Aspetti fiscali. Dapprima con la Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 862, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e poi con la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 131, lett. b), della Legge 30 dicembre 2025, n. 199) il meccanismo fiscale dei piani di stock option è stato completamente rivisto, ponendosi in antitesi con quello precedente.

Prima di tali modifiche, il sistema fiscale era lineare: i costi registrati in conto economico per i piani di stock option — contabilizzati secondo l'Ifrs 2 — erano fiscalmente rilevanti nello stesso momento in cui venivano imputati a bilancio. Nessun disallineamento, nessuna variazione da gestire in sede di determinazione del reddito d'impresa.

Con la legge di bilancio 2025, il meccanismo viene stravolto a partire da costi che compaiono in bilancio per la prima volta nell'esercizio che si chiude il 31 dicembre 2025 (per i soggetti "solari", si applica alle nuove "offerte" di piano avviate nel corso del 2025).

Il costo del lavoro che la società contabilizza anno per anno durante il vesting period non produce più effetti fiscali immediati. Quel costo viene trattato, sostanzialmente, come un accantonamento, la cui deduzione



viene sospesa fino al momento in cui gli strumenti finanziari vengono effettivamente consegnati ai dipendenti.

Operativamente, il cambio di passo si traduce in un obbligo gestionale concreto:

ogni anno, durante il vesting period, le imprese dovranno neutralizzare contabilmente il costo del piano operando una variazione in aumento nel calcolo delle imposte. Sussistendone i presupposti, si dovrebbe rilevare in bilancio la fiscalità differita. Il medesimo meccanismo si applica anche ai fini del riconoscimento dei maggiori valori delle partecipazioni iscritte in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati nell'ambito dei piani di stock option.

Con legge di bilancio 2026 si è intervenuti (allargandolo) sul perimetro dei piani interessati dalle novità introdotte dalla precedente legge di bilancio. Il predetto meccanismo, previsto per i piani c.d. equity settled, viene esteso anche ai piani c.d. cash settled (cioè quelli liquidati in contanti anziché in azioni), ma solo per quelli deliberati nel 2026.

La bozza del decreto correttivo Omnibus (art. 5, comma 1, lett. b)) interviene nuovamente sull'argomento, e, se approvata, potrebbe razionalizzare le diverse novità intervenute negli ultimi anni. È stato riscritto l'art. 95, comma

6-bis del Tuir per ricondurre sotto un'unica disposizione sia i piani regolati con l'assegnazione di azioni (equity settled) sia quelli liquidati in denaro (cash settled), escludendo che la disciplina fiscale debba essere rinvenuta in più fonti normative.

Dal punto di vista oggettivo, abbraccia l'intera gamma degli strumenti di remunerazione basati su azioni: stock option, stock grant, phantom stock e qualsiasi altro meccanismo che produca un costo in conto economico secondo l'Ifrs 2, principio applicabile sia ai soggetti Ias/Ifrs sia, per rinvio, ai soggetti Oic. Dal punto di vista soggettivo, la disposizione riguarda anche gli strumenti emessi da altre società del gruppo.

Nel nuovo testo normativo si rinviengono anche alcuni elementi di novità. Con riferimento alla tempistica della deduzione dei costi, viene esplicitato che i componenti negativi imputati a conto economico sono deducibili al momento della consegna agli aventi diritto degli strumenti (o all'estinzione della passività). Non conta la data di assegnazione del diritto (grant date), ma il momento del trasferimento giuridico effettivo.

Quanto alla misura del costo deducibile, la norma introduce un criterio proporzionale: si deduce solo la quota corrispondente alle opzioni effettivamente esercitate dai beneficiari, rapportata al totale delle opzioni che hanno concorso a for-

mare il costo contabile nel tempo. Per le stock grant, dove non ci sono opzioni da esercitare, l'onere deducibile è correlato all'ammontare complessivo delle opzioni attribuite ai beneficiari. Se invece le opzioni non vengono esercitate, i costi rimangono indeducibili e la riserva da stock option accumulata in bilancio assume - ai soli fini fiscali - la natura di una riserva di utili.

Non si tratta, peraltro, di un concetto del tutto nuovo in quanto la relazione illustrativa della legge di bilancio 2025 aveva già affrontato questo meccanismo proporzionale, ma senza che trovasse spazio nella formulazione letterale della norma. La bozza del decreto Omnibus lo cristallizza nel testo di legge.

Gruppi societari. La bozza affronta anche la questione dei gruppi societari: al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari, i maggiori valori che le società del gruppo emittente hanno iscritto in bilancio a fronte del piano acquisiscono rilevanza fiscale. Anche qui, però, vale la regola proporzionale: quella rilevanza viene ridotta in misura corrispondente alla quota di opzioni non esercitate.

Ai fini Irap, la relazione illustrativa al decreto conferma che rimane in vigore il regime di derivazione semplice dal bilancio. In altre parole, per l'Irap il costo del piano continua a rilevare secondo le regole contabili ordinarie, senza il differimento previsto ai fini Ires.

— Riproduzione riservata —

La norma introduce un criterio proporzionale: si deduce solo la quota corrispondente alle opzioni effettivamente esercitate dai beneficiari, rapportata al totale delle opzioni che hanno concorso a formare il costo contabile nel tempo

Come cambia la deducibilità

Tipologia di piano	Fino al 2024	Piani rilevati dal 2025 (legge di bilancio 2025)	Piani deliberati dal 2026 (legge bilancio 2026 e decreto Omnibus)
Equity settled	Deduzione per competenza Fiscale = contabile	Deduzione per "cassa" (assegnazione) Differimento deduzione rispetto alla contabilizzazione	Deduzione per "cassa" (assegnazione / pagamento) Differimento deduzione rispetto alla contabilizzazione
Cash settled		Deduzione per competenza Fiscale = contabile	

L'Agenzia delle entrate scioglie un nodo operativo per gli studi impegnati in aggregazioni

Sfp, la rivalutazione non è persa

Il costo rideterminato della quota associativa si trasferisce

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

La rivalutazione non si perde per strada. Se l'associazione professionale si trasforma in società tra professionisti, il costo fiscale rideterminato della quota resta agganciato alla partecipazione del socio e si trasferisce, in continuità, sulla quota della Sfp. È il principio affermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta a interpellò n. 123 del 15 giugno 2026, che chiarisce un nodo operativo di forte impatto per gli studi professionali impegnati in processi di aggregazione e riorganizzazione: la trasformazione cambia il contenitore giuridico, ma non azzerà il valore fiscalmente affrancato.

Il caso. Si parla nell'interpellò di un'associazione tra professionisti, composta da undici soci persone fisiche esercenti l'attività di dottori commercialisti, che ha deliberato nel gennaio 2026 la trasformazione in una società tra professionisti costituita nella forma della società a responsabilità limitata. Alcuni soci intendono avvalersi, nel corso del medesimo anno, della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle quote dell'associazione detenute alla data del 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 448/2001.

Il dubbio sottoposto all'amministrazione finanziaria è, nella sostanza, molto pratico: il valore rivalutato della quota associativa può essere assunto anche come costo fiscale della partecipazione nella futura Srl tra professionisti, una volta perfezionata la trasformazione? La risposta è positiva. E non è un chiarimento di poco conto, perché consente di coordinare due regimi che, nella pratica professionale, sono destinati a incrociarsi sempre più spesso: da un lato, la riapertura strutturale della rideterminazio-

ne del costo di partecipazioni e terreni; dall'altro, la nuova disciplina di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie riguardanti le attività professionali, introdotta nell'articolo 177-bis del Tuir.

La modifica dell'articolo 67 del Tuir. Per effetto dell'intervento normativo del 2025, le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote detenute in associazioni professionali entrano nell'area dei redditi diversi. La partecipazione nell'associazione professionale assume, quindi, una rilevanza fiscale più simile a quella già nota per le partecipazioni societarie. Da qui

discende, secondo l'Agenzia, la possibilità per i soci dell'associazione di procedere alla rideterminazione del costo o valore di acquisto delle quote possedute al 1° gennaio 2026, secondo le regole dell'articolo 5 della legge n. 448/2001. Per i titoli, le quote e i diritti non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il valore normale è determinato sulla base della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente risultante da perizia giurata di stima. L'imposta sostitutiva, dal 1° gennaio 2026, è pari al 21% e deve essere versata entro il 30 novembre del medesimo anno, con possibilità di rateazione fino a tre rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi del 3% sulle rate successive alla prima.

L'articolo 177-bis del Tuir. La norma, introdotta dal decreto legislativo n. 192/2024, disciplina le operazioni straordinarie e le attività professionali, prevedendo la neutralità fiscale per conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni che coinvolgono società tra professionisti, associazioni professionali e società semplici costituite per l'esercizio associato di arti e professioni. La logica è dichiarata: sostenere l'aggregazione degli studi professiona-

li ed evitare che la riorganizzazione giuridica dell'attività determini, di per sé, un carico fiscale da realizzo. Il legislatore delegato ha inteso superare una criticità storica del mondo professionale. Le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi, diversamente da quanto av-

viene nell'impresa, erano tradizionalmente esposte al principio di realizzo, con possibili effetti impositivi anche in presenza di operazioni prive di una reale monetizzazione. L'articolo 177-bis muove nella direzione opposta: se il complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, passa da una forma professionale a un'altra in continuità, non si realizza materia imponibile. Il soggetto avente causa subentra nei valori fiscali del dante causa.

L'importanza della risposta. Ora si compie un passaggio ulteriore, ma coerente con la struttura del sistema. La neutralità fiscale prevista per i beni di primo grado, cioè per gli elementi patrimoniali e immateriali riferibili all'attività professionale, si estende anche al costo fiscale delle partecipazioni possedute dai soci. In altre parole, se la trasformazione dell'associazione professionale in Sfp non realizza plusvalenze sui beni dell'ente, non vi è ragione logico-sistemica per trattare diversamente la posizione dei soci rispetto alle partecipazioni ricevute o detenute nella società risultante dalla trasformazione.

È qui che la pronuncia assume un rilievo operativo decisivo. Le quote della Sfp Srl conservano il medesimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute nella trasformanda associazione professionale. E, precisa l'Agenzia, ai fini di tale continuità occorre tenere conto anche della rivalutazione effettuata con riferimento alla da-

ta del 1° gennaio 2026.

Il costo fiscale della partecipazione nella società tra professionisti sarà quindi quello rideterminato dal socio sull'originaria quota associativa, non quello storico precedente alla rivalutazione.

La rivalutazione mira a riallineare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, il costo fiscale della partecipazione a un valore più attuale, rilevante in caso di futura cessione.

La neutralità dell'articolo 177-bis mira invece a non tassare una riorganizzazione che non produce un effettivo realizzo economico. Se il contribuente ha validamente rideterminato il costo della quota associativa, e se la trasformazione è fiscalmente neutrale, il costo rivalutato non può evaporare nel passaggio alla Sfp.

Gli adempimenti necessari. In termini pratici, gli studi interessati dovranno prestare particolare attenzione alle varie fasi. La quota deve essere posseduta alla data rilevante del 1° gennaio 2026; la perizia giurata deve determinare il valore normale secondo i criteri previsti per le partecipazioni non negoziate; l'imposta sostitutiva del 21% deve essere versata nei termini, o rateizzata nei limiti consentiti; la trasformazione deve avvenire nel rispetto del regime di neutralità dell'articolo 177-bis.

Solo in tale quadro la continuità del costo rivalutato potrà esplicare pienamente i propri effetti sulla partecipazione nella Sfp. Vi è poi un profilo da non trascurare: la rivalutazione riguarda il co-

sto fiscale della partecipazione in capo al socio, non rappresenta un affrancamento generalizzato degli asset dello studio, della clientela o dell'avviamento professionale in capo alla società risultante. Il piano dei soci e il piano dell'ente restano distinti. La neutralità consente il transito dei valori fiscali dell'attivi-

tà professionale; la rivalutazione incide invece sul valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ai fini della futura determinazione di plusvalenze o minusvalenze da cessione.

Conclusioni. La risposta offre, in definitiva, un tassello importante nel nuovo mosaico fiscale delle aggregazioni professionali. Dopo anni in cui il passaggio dallo studio associato alla Stp è stato spesso frenato da incertezze civili, fiscali e previdenziali, il sistema inizia a disegnare una traiettoria più leggibile.

La trasformazione non è più considerata, almeno ai fini delle imposte sui redditi, come un momento realizzativo da tassare necessariamente, ma come una possibile evoluzione organizzativa dell'attività professionale. E, in questa evoluzione, anche la posizione fiscale dei soci deve essere preservata secondo un criterio di continuità. Per gli addetti ai lavori il messaggio è chiaro: chi rivaluta correttamente la quota dell'associazione professionale non perde il beneficio per il solo fatto che l'associazione si trasfor-

mi in società tra professionisti. Il costo rideterminato resta agganciato alla partecipazione e si trasferisce, in continuità, sulla quota della Stp Srl. È una soluzione coerente con la finalità di favorire l'aggregazione degli studi e con la nuova impostazione del reddito di lavoro autonomo, sempre più orientata a neutralizzare fiscalmente le operazioni meramente riorganizzative.

Il principio di fondo, allora, può essere sintetizzato in modo netto: la trasformazione cambia il contenitore giuridi-

co dell'attività professionale, ma non cancella il costo fiscale rideterminato dal socio. La rivalutazione resta valida, purché validamente perfezionata, e accompagna la partecipazione nella nuova veste societaria. Per il mercato professionale, chiamato a misurarsi con dimensioni, governance e modelli organizzativi sempre più complessi, si tratta di un chiarimento che riduce l'incertezza e rende fiscalmente più lineare il passaggio dall'associazione professionale alla società tra professionisti.

— © Riproduzione riservata —

La rivalutazione delle quote nel passaggio a Stp

Punto chiave	Principio affermato	Effetto operativo
Rivalutazione delle quote associative	I soci possono rideterminare il costo fiscale delle quote dell'associazione professionale possedute al 1° gennaio 2026	La quota associativa entra nel perimetro della rivalutazione ex articolo 5 della legge n. 448/2001
Trasformazione in Stp S.r.l.	Il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti non interrompe la continuità fiscale	Il cambio di veste giuridica non azzerà il valore fiscalmente affrancato
Continuità del costo fiscale	Il costo rivalutato della quota associativa resta valido anche dopo la trasformazione	La quota della Stp conserva il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'associazione
Neutralità dell'operazione	L'articolo 177-bis del Tuir neutralizza le operazioni straordinarie degli studi professionali	La riorganizzazione dello studio non genera, di per sé, plusvalenze o minusvalenze imponibili

